

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 27-7198

Disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. n. 179 - 18293, del 2 novembre 2021). Riesame e conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 16 del Piano di tutela delle Acque.



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesis Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 27-7198/2023/XI

OGGETTO:

Disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. n. 179 - 18293, del 2 novembre 2021). Riesame e conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 16 del Piano di tutela delle Acque.

A relazione di: (Marnati), Protopapa, PROTOPAPA

Premesso che:

in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 e della normativa statale e regionale vigente in materia, il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "*Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione*" ha provveduto alla prima designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) e alla definizione del relativo Programma di azione;

successivamente, le suddette ZVN sono state oggetto di modifica con il regolamento regionale 15 marzo 2004, n. 2/R "*Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione)*",

il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA), approvato in data 13 marzo 2007 con DCR. n. 117-10731, oltre a recepire integralmente le designazioni precedenti ha stabilito, all'articolo 21, comma 5, delle Norme di Piano, la designazione come ZVN dei territori ricompresi nelle Fasce A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

tale previsione è stata confermata anche con l'aggiornamento del PTA avvenuto con la D.C.R. n. 179 - 18293, del 2 novembre 2021 (articolo 16, comma 1);

operando sulla base dei dati disponibili e delle indicazioni di cui all'Allegato 7, Parti A-I e A-II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed adottando l'approccio metodologico utilizzato per l'elaborazione del PTA, il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R "*Designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge*

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” ha designato ulteriori ZVN.

Richiamato che, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, le Regioni, sentita l’Autorità di Bacino, rivedono se necessario o completano la designazione delle ZVN almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisi al momento della precedente designazione; ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni deve essere notificata alla Commissione entro sei mesi dalla data di riesame.

Premesso, inoltre, che:

in attuazione di quanto previsto dal sopra citato art. 92, comma 5, con deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 25-4818, recante *“Riesame delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’articolo 21 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque. Esiti e aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell’Anagrafe unica delle aziende agricole”* sono state confermate le ZVN esistenti ed aggiornata la perimetrazione delle Fasce A e B dei fiumi piemontesi;

con D.G.R. n. 20-2835 del 25 gennaio 2016, in tema di *“Riesame e conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”* sono state nuovamente confermate le ZVN esistenti;

il regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 9, e il regolamento regionale 24 gennaio 2020, n. 1, hanno apportato modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12, disponendo un ulteriore ampliamento delle ZVN vigenti in Piemonte.

Preso atto che nel periodo 2016-2022, in attuazione all’articolo 57, comma 4, delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), sono state approvate numerose Varianti al PAI, ai fini dell’adeguamento dell’Elaborato n. 8 al nuovo quadro conoscitivo risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del Fiume Po.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- la sopracitata attività di aggiornamento del PAI ha comportato l’adozione di alcune varianti alla perimetrazione delle Fasce A e B dei fiumi piemontesi, le quali devono essere recepite al fine della designazione come ZVN, così come previsto dalla normativa vigente;
- risulta, pertanto necessario, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’articolo 16 del Piano di tutela delle Acque, provvedere all’aggiornamento della perimetrazione delle ZVN vigenti in Piemonte, ricomprendendo le Fasce A e B del PAI come sopra definite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Richiamato, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del regolamento regionale 10/R/2007, le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica in ZVN sono da effettuarsi sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell’Anagrafe unica delle aziende agricole al momento del controllo.

Dato atto, inoltre, che tale sistema informativo utilizza basi dati che permettono la puntuale individuazione dei terreni delle singole aziende agricole, tra cui la loro localizzazione nelle ZVN e che le operazioni tecniche ed informatiche inerenti all’aggiornamento delle basi dati dell’Anagrafe Agricola sono state effettuate a cura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Richiamato, altresì, che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera a), e dell’articolo 16, comma 5, delle Norme di Piano di Tutela delle Acque, la designazione delle zone

vulnerabili da nitrati di origine agricola è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita deliberazione della Giunta regionale, quale attuazione del presente piano, informata l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Dato atto, pertanto, che le sopra richiamate Direzione regionali hanno provveduto al recepimento delle variazioni intervenute nelle ZVN a causa della ripermimetrazione delle Fasce A e B del PAI, mediante l'implementazione dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica delle aziende agricole, tenuto conto che tale azione si configura come una delle azioni previste per la riduzione dei nutrienti in agricoltura dalla misura KTM02 del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ritenuto opportuno stabilire che l'aggiornamento delle suddette basi dati territoriali, relativamente alla ripermimetrazione delle fasce A e B dei fiumi piemontesi con riferimento alla loro designazione come ZVN, decorra dalla data di adozione della presente deliberazione.

Considerato, inoltre, che tale provvedimento si configura altresì come una delle azioni previste per la riduzione dei nutrienti in agricoltura dalla misura KTM02 del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Dato atto che quanto sopra riportato è stato oggetto di confronto nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 30 aprile 2020, n. 12-1291, nella seduta del 18 gennaio 2023.

Dato atto che di quanto sopra riportato, con le note di cui al prot. N. 26563/23 del 23.02.2023, prot. N. 29421/23 del 28.02.2023 e prot. N. 55636/23 del 17.04.2023, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, è stata informata l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che ha dichiarato la conformità del presente atto con il Decreto n. 40/2023 del 7 giugno 2023, trasmesso con prot. n. 5115/2023 del 9 giugno 2023.

Visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il Piano di tutela delle acque;

visto il Decreto dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 40/2023 del 7 giugno 2023.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'esito istruttorio riportato in premessa e, conseguentemente, di confermare, per le finalità di cui all'articolo 92 del dlgs 152/2006, le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, così come identificate dall'articolo 16 del Piano di tutela delle Acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R;
2. di recepire l'aggiornamento delle basi dati territoriali, relativamente alla ripermimetrazione delle fasce A e B dei fiumi piemontesi con riferimento alla loro designazione come zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
3. di stabilire in due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il termine entro il quale le aziende agricole devono effettuare gli adeguamenti strutturali che si rendano necessari, ai sensi del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, derivante dal recepimento della

riperimetrazione delle Fasce fluviali A e B del PAI effettuato dal presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato